

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EMITTENTI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DEFINIZIONE DI EMITTENTI AZIONI QUOTATE “PMI” E MODIFICHE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE AGLI EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI PRESSO IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

24 novembre 2017

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 23 gennaio 2018 al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

oppure *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno**

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Parte I - Disposizioni attuative della definizione di “PMI”

SEZIONE A) ANALISI PRELIMINARE DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Analisi del quadro normativo e delle questioni regolamentari

L’articolo 20 (Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. “Decreto Competitività”), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha apportato rilevanti modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”), nonché al diritto societario comune¹. Tale

¹ Si rammenta che per effetto dell’intervento di riforma è venuto meno il divieto di emissione di azioni con diritto di voto plurimo, precedentemente sancito dall’articolo 2351 cod. civ., al contempo consentendo alle società quotate la possibilità di prevedere statutariamente la maggiorazione del diritto di voto o l’emissione di azioni a voto plurimo nei limiti previsti dagli articoli 127-*quinquies* e 127-*sexies* del TUF. Altre modifiche, diverse da quelle di seguito rappresentate nel testo, hanno avuto ad oggetto:

- l’introduzione della facoltà per le società chiuse di utilizzare gli IAS/IFRS ai fini della redazione del bilancio di esercizio (art. 4, co. 6, del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) senza necessità di un decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- i criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso (art. 2437-*ter*, cod. civ.);
- l’ammontare minimo del capitale sociale, ridotto da euro 120.000 a 50.000 (art. 2327 cod. civ.);

articolo ha, tra l'altro, introdotto nel TUF una definizione di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate [di seguito "PMI", cfr. articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF]², nonché una disciplina applicabile alle suddette imprese che prevede un regime normativo più flessibile (rispetto a quello che regola la generalità delle società quotate) volto a promuoverne e incentivarne l'accesso al mercato dei capitali di rischio. Ciò, nel rispetto delle regole di derivazione europea applicabili al settore di riferimento.

A tali fini, il legislatore ha indicato due parametri dimensionali (e le relative soglie) utili alla individuazione delle imprese da inserire nella categoria delle PMI:

- la capitalizzazione media, che deve risultare inferiore a 500 euro/mln,
- il fatturato, che deve risultare inferiore a 300 euro/mln.

Il legislatore aveva originariamente stabilito che per determinare l'ammontare della capitalizzazione media e del fatturato di ciascun emittente si dovesse far riferimento, per quanto concerne la capitalizzazione, alla *"media di mercato nell'ultimo anno solare"*, e, relativamente al fatturato, *"al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio"*³.

Successivamente, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25 (di recepimento della Direttiva 2013/50/UE – *Transparency*), ha operato alcune modifiche alla definizione di PMI sopra richiamata, eliminando il richiamo al *"bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio"* ai fini del computo del fatturato, e il richiamo alla *"media di mercato nell'ultimo anno solare"* con riferimento alla capitalizzazione. Al contempo il citato decreto ha attribuito alla Consob:

- il potere di stabilire *"le disposizioni attuative"* di quanto previsto dalla lettera w-quater.1) dell'art. 1, comma 1, del TUF (in particolare, gli elementi definitori del fatturato e della capitalizzazione) e le modalità informative cui sono tenuti gli emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI;
- il compito di pubblicare sul proprio sito internet, sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti, l'elenco delle PMI⁴.

- la possibilità di prevedere, in via statutaria, che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti (art. 2351, comma 3, cod. civ.);

- la riduzione da trenta a quindici giorni del termine per l'esercizio del diritto di opzione (art. 2441 cod. civ.).

² Art.1 w-quater.1) del TUF: *"PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi"*.

³ La relazione di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, precisa che il parametro del fatturato *"deve essere necessariamente considerato alternativo a quello della capitalizzazione di mercato in quanto esso è più stabile nel tempo (è soggetto a variazioni rilevabili con frequenza almeno annuale) e conosciuto con assoluta certezza dalle società prima dell'inizio della procedura di ammissione a quotazione. Per dare stabilità all'assunzione della qualifica di PMI, si è previsto che la stessa venga meno solo se entrambi i limiti di fatturato e di capitalizzazione siano superati per tre anni consecutivi"*.

⁴ Si riporta il testo della norma con evidenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 25/2016: *"w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate ~~che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio,~~ il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, ~~un fatturato fino~~ sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero ~~che abbiano~~ una capitalizzazione media di mercato ~~nell'ultimo anno solare~~ inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli*

L'intervento di riforma, come illustrato nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto (Atto di governo n. 235, pag. 3), eliminando il riferimento al "*bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio*", consente di riconoscere la qualifica di PMI, sulla base del parametro del fatturato, anche alle società di nuova costituzione ("*newco*") che, pur non avendo ancora un bilancio - se del caso consolidato - approvato e relativo ad un esercizio annuale, possano determinare tale dato economico sulla base di relazioni finanziarie (anche aggregate, disaggregate o pro-forma) appositamente predisposte.

Al fine di dare stabilità all'acquisto della qualifica di PMI, la stessa disposizione del TUF prevede che "*...Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi*". Ciò implica che, ai fini dell'acquisto della riferita qualifica, sia sufficiente il riscontro del limite relativo ad uno solo dei due parametri sopra indicati (o quello della capitalizzazione o del fatturato risultante dall'ultimo bilancio disponibile⁵), mentre per la perdita di tale qualifica sia necessario il superamento dei limiti di entrambi i suddetti parametri per tre anni consecutivi⁶.

La qualifica di PMI applicabile dunque a tutte le società – anche a quelle già quotate all'entrata in vigore della norma – comporta rilevanti variazioni delle regole applicabili in materia di:

- assetti proprietari, con l'innalzamento della soglia minima al 5% del capitale per gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, detenute in titoli dell'emittente, e per le partecipazioni reciproche;
- offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie, in quanto gli emittenti PMI possono stabilire, con apposita clausola statutaria, una soglia OPA compresa tra il 25% e il 40%, nonché esercitare la facoltà di *opt-out* statutario dell'obbligo di OPA da consolidamento in regime di *grace period* (cinque anni dalla quotazione). La legge di conversione del citato decreto-legge, inoltre, ha inserito, all'articolo 106 del TUF, il comma 1-bis, ai sensi del quale "*Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata*".

Pertanto, la certezza della sussistenza dei presupposti indicati dalla definizione di PMI - nei termini sopra descritti - e la previsione di un regime di adeguata diffusione al pubblico degli stessi,

emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet".

⁵ Riferito, in sede di prima applicazione, all'esercizio 2013.

⁶ Pertanto, a titolo esemplificativo, un emittente rientrante nella categoria di PMI dal 2014, al momento dell'emanazione del decreto-legge sopra citato, che abbia superato entrambi i limiti di capitalizzazione e fatturato per i tre anni successivi (2015-2016-2017), perderà tale qualifica a partire dal 2018, ovvero dal 1° luglio 2017 in caso di chiusura d'esercizio al 30 giugno.

assumono particolare rilevanza ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza e delle regole che presiedono al mercato del controllo societario.

Sulla base della potestà attribuita dal TUF, l'intervento regolamentare ha per oggetto le disposizioni attuative in ordine ai seguenti aspetti:

- 1. I criteri di calcolo della capitalizzazione e del fatturato;**
- 2. Gli adempimenti informativi cui sono tenuti gli emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI;**
- 3. Le modalità di pubblicazione dell'elenco delle PMI.**

* * *

1. I CRITERI DI CALCOLO DELLA CAPITALIZZAZIONE E DEL FATTURATO

1.1. I criteri di calcolo della capitalizzazione

Il TUF e il Regolamento Emittenti ("RE") prevedono attualmente diversi criteri di calcolo della capitalizzazione.

Un primo modello di riferimento è rappresentato dai criteri applicati dalla Consob per il calcolo della capitalizzazione di mercato, ai fini della determinazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione (art. 147-ter del TUF e art. 144-quater del RE). In tale fattispecie, si tiene conto, tra l'altro, della capitalizzazione di mercato, calcolata come media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale (articolo 144-ter, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti).

Un altro esempio è costituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del RE, che, ai fini della disciplina dell'appello al pubblico risparmio, definisce quale "*società con ridotta capitalizzazione di mercato*" una società quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 milioni di euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.

Sempre con riguardo alla capitalizzazione, il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, nel disciplinare il prospetto UE per la crescita (art. 15, par. 1), prevede un ambito applicativo che include gli emittenti i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa media inferiore a 500 milioni di euro "*sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili*".

Per l'individuazione delle PMI nel caso di specie, considerando che la norma da attuare richiede una valutazione combinata dei requisiti di capitalizzazione e di fatturato, è opportuno che i due requisiti dimensionali siano valutati con riferimento al medesimo arco temporale. Pertanto, anche per la capitalizzazione si ritiene opportuno considerare il medesimo arco temporale utilizzato per il fatturato, di norma coincidente con l'esercizio sociale annuale di ciascun emittente (v. *infra*). Anche relativamente alla disciplina relativa alla perdita della qualifica di PMI, che stabilisce che il superamento di entrambi i limiti fissati per il parametro della capitalizzazione e per quello del fatturato debba perdurare per un arco temporale pari a tre anni consecutivi, deve intendersi di norma un arco temporale costituito da tre esercizi annuali consecutivi.

Ciò premesso, si ritiene di prevedere che la capitalizzazione di mercato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. *w-quater.1*, del TUF, sia pari alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate nel periodo di riferimento, che, a loro volta, saranno calcolate moltiplicando il numero (x) di titoli emessi per il prezzo medio ponderato (il "prezzo ufficiale", Pu, ricavabile dal flusso di dati di Borsa Italiana) fatto registrare per ciascuna delle "n" giornate di negoziazione.

$$Capitalizzazione = \frac{\sum_{i=1}^n x * Pu_i}{n}$$

1.2. I criteri di calcolo del fatturato

Sia il legislatore europeo che quello nazionale hanno utilizzato e utilizzano con frequenza il fatturato quale parametro di carattere economico idoneo ad individuare (tramite l'indicazione di apposite soglie quantitative) le "oggettive" dimensioni di specifiche categorie o gruppi di imprese per i quali ritengono utile o necessario prevedere una disciplina differenziata (rispetto a quella di diritto comune) o alcune specifiche disposizioni normative considerate maggiormente adeguate a peculiari realtà imprenditoriali. Il parametro del fatturato è di norma impiegato unitamente agli altri due "tipici" parametri dimensionali: il numero medio dei dipendenti occupati nell'esercizio di riferimento ed il totale dell'attivo dello stato patrimoniale⁷.

Le ragioni della scelta dei parametri in parola trovano fondamento nella loro "oggettiva" capacità segnaletica. Tuttavia, il fatturato, tra i riferiti indicatori, risulta essere la voce maggiormente espressiva della dimensione e del posizionamento dell'azienda sul mercato, della quale ne indica la potenziale capacità di generare flussi di cassa e, quindi, di produrre ricchezza.

⁷ Tra gli ultimi recenti esempi di utilizzo (unitamente agli altri due "tipici" parametri) del fatturato quale indicatore dimensionale dell'impresa si rammentano:

- la direttiva contabile 2013/34/UE recepita nell'ordinamento nazionale dai decreti legislativi n. 136 e n.139 del 18 agosto 2015) nella quale, in continuità con quanto effettuato nella Quarta e nella Settima direttiva, il legislatore europeo ha fatto ricorso alla nozione di fatturato per suddividere le imprese in categorie differenziate sulla base della dimensione: micro-imprese, piccole, medie e grandi imprese, piccoli gruppi di imprese, gruppi di dimensioni medie e grandi gruppi di imprese;
- la direttiva 2014/95/UE (che ha modificato la direttiva 2013/34/UE) concernente gli obblighi di trasparenza in tema di "Non-financial and diversity information" posti in capo a talune grandi imprese e gruppi di imprese di grandi dimensioni. Tale direttiva è stata recentemente recepita con il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016.

Con riferimento alle PMI, poiché la definizione è volta alla determinazione delle dimensioni di imprese operanti in diversi settori economici di attività, è necessario individuare una nozione di fatturato che consenta una attuazione sostanzialmente equivalente, pur nella considerazione della diversità delle attività svolte da parte delle imprese in questione e delle discipline di bilancio ad esse applicabili, al fine di evitare che si determinino disparità di trattamento in ragione del settore di appartenenza (derivanti dall'utilizzo di una differente concezione di fatturato nonché di diverse metodologie di calcolo del medesimo). Inoltre, è necessario che tale nozione trovi riferimento nel pertinente diritto europeo (ai fini di una sempre più stretta armonizzazione in ambito UE) e che risulti la medesima nozione di fatturato già adottata in contesti che presentano analoghe finalità (ad esempio quella della individuazione della dimensione di imprese operanti in diversi settori di attività).

Tali considerazioni suggeriscono l'adozione, ai fini dell'individuazione delle PMI quotate, di una nozione ispirata a quella già da tempo prevista dal legislatore europeo all'art. 5, "*Calculation of turnover*", del regolamento (CE) n.139/2004 (relativo al controllo della concentrazione tra imprese) che considera ed applica la medesima metodologia di calcolo indistintamente a tutti i diversi settori di attività. Tale metodologia esprime valori sostanzialmente lordi, cioè determinati essenzialmente dalla somma di voci di conto economico attive lorde, quindi, non ridotte da voci di costo, ma solo dalle imposte. L'adozione della nozione prevista da tale regolamento risulta del tutto pertinente con le specifiche ragioni della scelta del parametro del fatturato da parte del legislatore nazionale. La nozione di fatturato di cui all'art. 5 in parola è, infatti, rivolta a misurare la dimensione (e la relativa quota di mercato) delle imprese operanti in differenti settori di attività con la finalità di determinarne e valutarne l'eventuale ostacolo all'effettiva concorrenza nel mercato comune.

L'articolo 5 del sopra richiamato regolamento europeo indica come deve essere calcolato il fatturato riguardo:

- agli enti creditizi e agli altri istituti finanziari,
- alle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
- alle altre imprese.

Si sottolinea, inoltre, che la nozione di fatturato indicata nel citato articolo non ha una valenza circoscritta all'ambito di applicazione della specifica normativa europea concernente il controllo della concentrazione tra imprese, ma trova il suo fondamento nelle pertinenti direttive contabili di settore e risulta, quindi, essere la nozione di fatturato in generale espressa dal diritto europeo riguardo alle imprese operanti in tali ambiti.

Tale nozione di recente è stata adottata dalla Consob in materia sanzionatoria e, oltre ad essere la nozione di fatturato del pertinente diritto dell'Unione, è conforme alle scelte operate dai principali Stati membri della UE nonché in linea con gli indirizzi suggeriti in materia dall'ESMA.

L'adozione di una unica nozione di fatturato che soddisfi le due diverse finalità (la quantificazione della sanzione e l'individuazione delle PMI) può presentare indubbi benefici, in termini di

omogeneità e conoscibilità della nozione e, di conseguenza, in termini di semplificazione e di riduzione degli oneri.

Pertanto, ai fini dell'identificazione delle PMI, il fatturato dovrà essere calcolato in conformità ai criteri previsti nell'Appendice, paragrafo 1.1, del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio adottato dalla Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successive modifiche, che di seguito si riportano:

a) per le banche, gli altri soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del TUB, i confidi di cui all'articolo 112 del TUB, la Società Poste Italiane S.p.A. per l'attività di Banco Posta:

- l'aggregato costituito dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

i) interessi e proventi assimilati;

ii) proventi su titoli:

- proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,

- proventi di partecipazioni,

- proventi di partecipazioni in imprese collegate;

iii) proventi per commissioni;

iv) profitti (netti) da operazioni finanziarie (da non considerare le operazioni relative ai titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione);

v) altri proventi di gestione.

b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione:

- il valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali rimosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo. I suddetti contratti di assicurazione includono anche i contratti che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento;

c) per le imprese diverse da quelle indicate dalle lettere a) e b):

- gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato.

Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera a) è necessario tener conto delle eventuali modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136⁸, che, all'art.1 ("Definizioni"), comma 1, ha suddiviso gli intermediari in "*intermediari IFRS*"⁹ ed in "*intermediari non IFRS*"¹⁰, nonché delle relative discipline di bilancio emanate dalla Banca d'Italia.

Pertanto in questa fase di primo avviamento della disciplina prevista dall'art.1, comma 1, lett.w-*quater*.1), del TUF, le società che ritengono di poter rientrare nella qualifica di PMI dovranno calcolare il fatturato sulla base delle voci contabili che meglio riflettono la definizione sopra rappresentata al fine di verificare se il relativo ammontare rientri o meno nei limiti stabiliti dalla sopra citata norma, se cioè risulti inferiore a 300 milioni di euro. In particolare le banche e gli altri "Intermediari IFRS" dovranno individuare tra le voci contabili degli schemi obbligatori di conto economico ad essi applicabili, previsti dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*" e dal Provvedimento del 9 dicembre 2016 "*Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari*", emanati dalla Banca d'Italia, quelle voci che meglio riflettono la definizione sopra rappresentata.

La Consob valuterà, anche alla luce delle informazioni ricevute, come di seguito indicato, la pubblicazione di apposite linee guida applicative per gli *IAS/IFRS users* della suddetta nozione di fatturato, finalizzate a rendere il più possibile omogeneo, nell'ambito dei diversi settori di attività, il calcolo del fatturato da parte delle società quotate che ritengono di poter rientrare nella qualifica di PMI.

1.3. IPO e società neo-quotate

In caso di IPO l'acquisto della qualifica di PMI per le società interessate appariva già possibile sulla base della definizione introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 che disponeva che il parametro del fatturato potesse essere calcolato dall'emittente "*in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni*". Tale disposizione, tuttavia, precludeva l'acquisto di tale qualifica alle società neo-costituite. La novella legislativa, con l'eliminazione del riferimento al "*bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio*" ha chiarito che la qualifica di PMI sulla base del fatturato possa essere riconosciuta anche alle società di nuova costituzione ("*newco*")¹¹ che, pur non avendo ancora un bilancio approvato, relativo ad un esercizio annuale, possano determinare tale dato economico sulla base di situazioni

⁸ Tale decreto ha abrogato e sostituito il d.lgs. n. 87/92 e ne ha modificato ed integrato il contenuto con le disposizioni di attuazione della direttiva 2013/34/UE per quanto concerne la disciplina del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli altri istituti finanziari nonché con le disposizioni necessarie a tener conto della riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria operata dal decreto legislativo n. 141 del 2010.

⁹ La definizione è indicata all'art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 136/2015: "*intermediari IFRS*": c) *I soggetti indicati nell'articolo 2 ("Ambito di applicazione"), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e successive modificazioni*".

¹⁰ La definizione è indicata all'art. 1, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 136/2005: "*d) «intermediari non IFRS»: gli operatori del microcredito e i confidi minori*".

¹¹ Cfr. relazione di accompagnamento del citato decreto n. 25/2016.

contabili economiche appositamente predisposte ai fini dell'ammissione alle negoziazioni (ad esempio situazioni contabili pro-forma).

Per quanto concerne, invece, il parametro della capitalizzazione di mercato, non essendo il titolo dell'emittente ancora ammesso alle negoziazioni, e, quindi, non essendo registrato alcun prezzo ufficiale di Borsa per tale emittente, non risulterebbe possibile calcolarne la capitalizzazione.

In tal caso, si potrebbe fare riferimento ad una "capitalizzazione presunta" della società che chiede l'ammissione alle negoziazioni, calcolata assumendo il numero di giornate di negoziazione "*n*" pari a 1 e sostituendo il prezzo ufficiale, da moltiplicare per il numero di azioni emesse, con il prezzo di offerta o con la media aritmetica del prezzo massimo e del prezzo minimo della forchetta di offerta indicata nel prospetto di quotazione predisposto dalla società.

Tale metodo di calcolo, sempre in caso di IPO, consente di poter riconoscere la qualifica di PMI anche a particolari veicoli societari (costituiti in forma di S.p.A.), quali ad esempio le *SPAC - Special Purpose Acquisition Company*, che sono veicoli di investimento contenenti esclusivamente disponibilità liquide¹². Ciò sempre che tali veicoli, proprio in ragione delle disponibilità finanziarie possedute, non presentino un flusso di ricavi costituito dai proventi finanziari generati dalle suddette disponibilità.

Riguardo alla capitalizzazione, al fine di correggere i possibili conseguenti effetti distorsivi legati alla valorizzazione del dato relativo alla capitalizzazione solo presunta e non effettiva, appare opportuno stabilire che, all'atto della comunicazione da rendere alla chiusura del primo esercizio successivo all'IPO (anche se inferiore ad un anno), venga verificato, sulla base di dati effettivi, l'acquisto della qualifica di PMI rispetto a quanto risultato in sede di IPO. In tal caso si prenderà in considerazione la capitalizzazione media relativa al periodo di quotazione disponibile successivo all'ammissione a quotazione e sino alla chiusura del primo esercizio (anche se inferiore ad un anno). Pertanto, non si ritiene applicabile la richiamata disciplina relativa alla perdita della qualifica di PMI, secondo cui occorre il superamento di entrambi i limiti relativi alla capitalizzazione e al fatturato per tre anni consecutivi.

1.4. Casi particolari in tema di capitalizzazione e fatturato

In relazione a specifiche circostanze che riguardano l'emittente quotato possono presentarsi dei casi che generano un impatto diretto sulla determinazione dei parametri *di capitalizzazione e fatturato* quali:

- i) la sospensione dalle negoziazioni;
- ii) l'effettuazione di operazioni straordinarie o di acquisto di imprese, di rami d'azienda ecc..

¹² Le SPAC sono veicoli societari, i cui asset sono costituiti esclusivamente da cassa (c.d. *blank check companies*). L'obiettivo di una SPAC è quello di reperire, attraverso il collocamento dei propri strumenti finanziari sui mercati, le risorse finanziarie necessarie ad acquisire, in un orizzonte temporale di circa 18/24 mesi, una società operativa (c.d. *target*), con la quale eventualmente dar luogo ad una aggregazione (c.d. *business combination*) attraverso, ad esempio, un'operazione di fusione.

Tenuto conto dell'opportunità di considerare detti casi nel modo più possibile conforme alla disciplina di carattere generale e al contempo dell'esigenza di certezza circa i presupposti della qualificazione di PMI e, quindi, del regime giuridico applicabile, precedentemente illustrata, si propongono le seguenti soluzioni.

(i) Sospensione del titolo dalle negoziazioni. Con riguardo al caso degli emittenti sospesi dalle negoziazioni si propone di prendere a riferimento per il calcolo della capitalizzazione il minor periodo di negoziazione disponibile dell'esercizio annuale. Il numero "n" corrisponderà in tal modo ai giorni di negoziazione effettivi nel periodo considerato.

Per ciò che concerne la riammissione alle negoziazioni, si applicano le regole ordinarie, con la sola differenza che la capitalizzazione sarà calcolata sul numero di giorni di quotazione effettivamente avuti nell'arco dei 12 mesi presi in considerazione.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del periodo da prendere in considerazione sulla base dei criteri sopra esplicitati, il titolo non abbia avuto alcun giorno di quotazione, la capitalizzazione non potrà essere considerata ai fini dell'attribuzione o della perdita dello *status* di PMI che, pertanto, sarà determinata sulla base dei dati relativi al fatturato.

(ii) Operazioni straordinarie o di acquisizione di imprese, di rami d'azienda, di assets.

Un tema specifico riguarda gli emittenti che rivestono la qualifica di PMI e che sono coinvolti in operazioni di carattere straordinario (o effettuano operazioni di acquisizione di imprese, di rami d'azienda, di assets ecc.), tali da comportare il superamento dei parametri della capitalizzazione e del fatturato (se del caso, consolidato) previsti per l'acquisto della qualifica di PMI. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, a seguito di operazioni di acquisizione di imprese e/o rami di azienda e/o assets, o di operazioni di fusione per incorporazione effettuate dalla PMI o, se del caso, da società del gruppo ad essa facente capo. Un risultato analogo potrebbe verificarsi anche a seguito di operazioni di aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di scissione nell'ambito delle quali la PMI o società del gruppo ad essa facente capo risultino rispettivamente società conferitaria/e o società assegnataria/e. In merito si precisa che, qualora ad esito della suddetta tipologia di operazioni vengano meno entrambi i requisiti di capitalizzazione e fatturato in capo all'emittente PMI, anche in questo caso si ritiene applicabile la disposizione del TUF concernente la perdita della qualifica di PMI, secondo cui occorre che il superamento dei limiti relativi ai suddetti parametri debba perdurare per un arco temporale pari a tre anni consecutivi.

Laddove, invece, l'operazione determini l'estinzione dell'emittente già PMI e la contestuale creazione di uno o più nuovi soggetti giuridici (come ad esempio avviene nel caso di fusione in senso stretto, di cui all'art. 2501 del codice civile, cioè con costituzione di una nuova società ed estinzione delle società partecipanti alla fusione), la sussistenza della qualifica di PMI in capo all'emittente risultante dall'operazione andrà valutata in relazione ai requisiti di capitalizzazione e di fatturato previsti dal TUF. In tal caso non potrà, quindi, essere applicata la sopra richiamata disciplina relativa alla perdita della qualifica di PMI.

1.5. Il “Periodo di Riferimento” e la “Data di Determinazione”

L’elaborazione degli elementi definitivi di fatturato e capitalizzazione da parte della Consob, sulla base della potestà regolamentare conferita, deve necessariamente considerare il riferimento temporale da assumere per il calcolo di tali parametri quantitativi.

Come sopra anticipato, posto che gli anzidetti criteri sono volti a identificare la “grandezza” di un emittente, appare ragionevole stabilire, anche sulla base del dettato normativo, che tale termine di norma debba essere pari all’esercizio sociale “annuale” (non necessariamente coincidente con l’anno solare) costituito, cioè, da 12 mesi consecutivi (“**Periodo di Riferimento**”), fatti salvi i casi specifici descritti nel presente documento.

Considerato che il dato relativo alla capitalizzazione può essere immediatamente disponibile al termine del periodo di riferimento, mentre il dato relativo al fatturato di norma richiede quantomeno l’approvazione – da parte dell’organo amministrativo – del progetto di bilancio o del bilancio consolidato, le date a cui i requisiti di capitalizzazione e di fatturato sono rispettivamente verificabili e/o si considerano maturati (“**Data di Determinazione**”) possono non coincidere.

D’altro canto, l’articolo 154-ter, comma 1, del TUF, prevede che *“entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l’attestazione prevista all’articolo 154-bis, comma 5”*¹³.

Assumendo come unico Periodo di Riferimento per entrambi i criteri il periodo di norma corrispondente all’esercizio annuale dell’emittente, il criterio della capitalizzazione avrà come Data di Determinazione la data di chiusura del suddetto esercizio, mentre il criterio del fatturato avrà come Data di Determinazione la data di approvazione del progetto di bilancio o del bilancio consolidato.

Dalla rispettiva Data di Determinazione, qualora ricorra uno dei due presupposti richiesti, decorre il relativo regime previsto per le PMI, nonché l’applicazione degli obblighi informativi illustrati nei successivi paragrafi.

¹³ Si rammenta che l’art. 78-bis del RE prevede l’obbligo per gli emittenti valori mobiliari di informare il pubblico, mediante un comunicato, delle deliberazioni con le quali l’organo competente approva, tra l’altro, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato.

2. OBBLIGHI INFORMATIVI IN MERITO ALLA QUALIFICA DI PMI

La soluzione regolamentare da individuare con riferimento alle modalità informative cui sono tenuti gli emittenti, anche ai fini della formazione dell'elenco delle PMI, può essere esaminata con riguardo ai seguenti principali aspetti:

- 1. Individuazione degli emittenti tenuti agli obblighi di notifica**
- 2. Comunicazione alla Consob in sede di prima attuazione**
- 3. Comunicazione a regime**

* * *

2.1. Individuazione degli emittenti tenuti agli obblighi di notifica

Il tenore letterale del richiamato art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF prevede obblighi informativi in capo agli emittenti che rientrano nella categoria di PMI o che hanno perduto tale qualifica, nella misura in cui la richiamata disposizione fa riferimento a: “*modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI*”.

La formulazione della norma, anche in considerazione delle conseguenze dell’acquisto dello *status* di PMI, porta inoltre a ritenere che la dichiarazione di appartenenza alla categoria PMI rappresenti un obbligo (e non una mera facoltà) per le imprese, ove sussistano i relativi requisiti. Pertanto anche l’eventuale “silenzio” dell’impresa in merito a tale circostanza rappresenta di per sé un’assunzione di responsabilità valutabile sul piano della corretta informativa del pubblico.

Alla luce di quanto sopra premesso, non si ritiene pertanto legittimo proporre un generico obbligo di notifica (anche in negativo) nei confronti di tutti gli emittenti, né tantomeno opportuno, anche da un punto di vista di proporzionalità dell’intervento e di minimizzazione degli oneri per il mercato¹⁴.

2.2. Comunicazione alla Consob in sede di prima attuazione

Tenuto conto che la Consob è chiamata a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco delle PMI, si ritiene opportuno prevedere un regime di prima attuazione, richiedendo agli emittenti PMI di effettuare una comunicazione all’Autorità entro un mese dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari oggetto della consultazione. La comunicazione avrà ad oggetto l’indicazione del possesso della qualifica, unitamente all’esercizio di decorrenza della stessa e i relativi valori di

¹⁴ L’estensione comporterebbe, infatti, un onere di comunicazione periodica su un gran numero di emittenti quotati che si trovano costantemente al di sopra dei parametri di capitalizzazione e fatturato previsti dal TUF.

capitalizzazione e di fatturato (con precisazione delle componenti che hanno concorso a determinare il valore del fatturato) anche per gli esercizi successivi a quello di decorrenza della qualifica¹⁵.

2.3. Comunicazione a regime vigente

a) Nei confronti della Consob

La proposta regolamentare prevede che entro il termine di dieci giorni dalla Data di Determinazione - relativamente alla capitalizzazione alla chiusura d'esercizio, o al fatturato dopo l'approvazione del progetto di bilancio (o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, del bilancio di esercizio), o del bilancio consolidato ove redatto, da parte dell'organo amministrativo - l'emittente effettui la comunicazione alla Consob attestante il conseguimento della qualifica di PMI, con modalità di trasmissione che saranno specificate nel sito internet dell'autorità (nel breve termine la comunicazione potrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata, "PEC").

La comunicazione dovrà fornire entrambi i dati relativi alla capitalizzazione e al fatturato, così come determinati dalla società, in modo da consentire all'Autorità di disporre di dati aggiornati ed omogenei, rilevanti anche in chiave di vigilanza e di monitoraggio dell'evoluzione prospettica della specifica categoria di emittenti.

Con riferimento al contenuto della comunicazione da rendere alla Consob si prevede che, oltre al valore della capitalizzazione e del fatturato, vengano indicate, con riferimento al solo fatturato, le componenti contabili prese in considerazione ai fini del relativo calcolo¹⁶.

b) Nei confronti del pubblico

La proposta regolamentare – che tiene conto della prassi che emerge dall'analisi delle relazioni pubblicate a oggi dagli emittenti che già rientrano nella categoria delle PMI:

(i) prevede che le informazioni relative al possesso della qualifica di PMI siano riportate nella relazione sulla gestione, o nella separata relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (cfr. art. 123-*bis* del TUF), redatta in occasione del bilancio dell'esercizio;

(ii) detta il contenuto minimo di tale informativa, comprendente l'indicazione della sussistenza delle condizioni richieste dal TUF ai fini della qualifica di PMI, inclusa l'indicazione dei valori di capitalizzazione e fatturato. Resta fermo quanto sopra illustrato in merito al contenuto della comunicazione da effettuare alla Consob nonché la facoltà della società di includere ulteriori

¹⁵ Tali aspetti saranno specificati nella delibera di modifica del RE attraverso l'introduzione di una disposizione transitoria.

¹⁶ Tale informazione sarà utilizzata dalla Consob per valutare se intervenire, in un momento successivo, con l'obiettivo di fornire una guida più dettagliata in materia di determinazione del fatturato (come già sopra indicato).

elementi informativi (ad es. presentare un raffronto dei valori nell'arco del triennio, onde consentire una comparazione in chiave evolutiva).

È bene evidenziare che le relazioni di cui sopra sono pubblicate solo a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio da parte dell'assemblea della società. Tuttavia, quale risultato dell'immediata comunicazione a Consob dell'ingresso di un emittente nel regime delle PMI e quindi dell'aggiornamento del registro tenuto dalla Consob (v. *infra*), l'informazione è tempestivamente disponibile agli investitori.

Qualora l'emittente perda la qualifica di PMI, poiché il TUF subordina tale evento al superamento di entrambi i limiti di capitalizzazione e fatturato per tre anni consecutivi, tale informativa verrà resa (necessariamente) in occasione dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio annuale consecutivo e conseguentemente sarà anch'essa riflessa nell'elenco tenuto dalla Consob.

3. Modalità di pubblicazione dell'elenco delle PMI

Considerato che la qualifica di PMI opera di diritto e che l'elenco pubblicato dalla Consob svolge una mera funzione di pubblicità-notizia, volta ad accrescere il grado di trasparenza circa il regime giuridico applicabile a ciascun emittente quotato, una modalità di aggiornamento in continuo sembra maggiormente coerente con la descritta funzione dell'elenco.

Tale elenco sarà tempestivamente aggiornato sulla base delle informazioni trasmesse dagli emittenti secondo quanto sopra descritto e riporterà i valori di entrambi i criteri per gli ultimi tre esercizi.

SEZIONE B) PROPOSTA REGOLAMENTARE

Alla luce di quanto sopra la proposta regolamentare potrebbe essere formulata come segue:

“Art. X

(Disposizioni attuative della definizione di PMI)

1. Le condizioni richieste dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1*), del Testo unico, per l'acquisto della qualifica di PMI, sono verificate in base:

a) alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel periodo corrispondente all'esercizio sociale annuale; nel caso di quotazione di più categorie di azioni si considera la somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni; in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione è calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile;

b) al fatturato risultante dal progetto di bilancio di esercizio, o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, dal bilancio di esercizio, o, se redatto, dal

bilancio consolidato del medesimo esercizio, calcolato in conformità ai criteri previsti nell'Appendice, paragrafo 1.1, del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio adottato dalla Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successive modifiche; in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni sono presi in considerazione il progetto di bilancio di esercizio, o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, o, se redatto, il bilancio consolidato del medesimo esercizio, o una relazione finanziaria appositamente predisposta ai fini del prospetto di ammissione alle negoziazioni.

2. Gli emittenti azioni riportano nell'ambito della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'articolo 123-*bis* del Testo unico le informazioni relative all'acquisto della qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione e del fatturato, secondo quanto specificato al comma 1.

3. Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni, il cui fatturato, calcolato ai sensi del comma 1, lett. b), è superiore alla soglia prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater.1*), del Testo unico, l'acquisto della qualifica di PMI è verificato sulla base del valore della capitalizzazione, da calcolarsi come media fra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'offerta svolta, in qualsiasi forma, nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni, come riportati nel prospetto di ammissione alle negoziazioni. Tali emittenti perdono la qualifica di PMI qualora entrambi i valori di capitalizzazione e di fatturato risultino superiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater.1*) del Testo unico alla data di approvazione del primo bilancio successivo all'ammissione alle negoziazioni.

4. Gli emittenti comunicano alla Consob l'acquisto della qualifica di PMI, secondo le modalità indicate nel sito internet dell'autorità, incluse le informazioni relative alla capitalizzazione e al fatturato, indicando i relativi valori, nonché le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore del fatturato. La comunicazione è effettuata:

- a) per il criterio della capitalizzazione, entro il decimo giorno di mercato aperto successivo alla data di chiusura dell'esercizio sociale; o
- b) per il criterio del fatturato, entro il decimo giorno di mercato aperto successivo alla data di approvazione del progetto di bilancio di esercizio, o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, del bilancio di esercizio, o, se redatto, del bilancio consolidato;
- c) nel caso di cui al comma 3, prima dell'approvazione da parte della Consob del prospetto di ammissione alle negoziazioni o della nota informativa, nel caso di prospetto tripartito, previsti dall'articolo 113 del Testo unico.

5. I medesimi emittenti comunicano alla Consob, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4, la perdita della qualifica di PMI.

6. La Consob pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute con le comunicazioni previste dal presente articolo.”.

* * *

Parte II - Modifiche della disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante

SEZIONE A) ANALISI PRELIMINARE DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Analisi del quadro normativo e delle questioni regolamentari

Oltre alla categoria delle società quotate l'ordinamento prevede l'applicazione di talune regole di *governance* e di trasparenza nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, in quanto entrambe le categorie sono riconducibili al *genus* delle “società che fanno appello al mercato del capitale di rischio”, secondo la definizione di cui all'art.2325-bis, cod. civ.¹⁷.

Sulla base delle delega contenuta nell'articolo 116 del TUF, sono stati introdotti in via regolamentare i criteri per stabilire la “misura” della diffusione¹⁸: taluni di tipo qualitativo affinché, fermi restando gli aspetti dimensionali, l'assunzione dello *status* di emittente con azioni diffuse non

¹⁷ Le disposizioni particolari sulle “società aperte” sono ispirate alla tutela delle minoranze azionarie e quindi alla promozione dell'attivismo dei soci dell'esercizio del diritto di voto. Infatti, per queste società sono ridotti i quorum di capitale richiesti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (artt. 2393, 2393-bis), e per le deliberazioni assembleari (artt. 2368, 2369), sono rafforzati i controlli interni ed esterni sulla gestione e ridotto il capitale necessario per ottenerne l'avvio (artt. 2408, 2409, 2409-bis, 2409-octodecies), sono previsti specifici presidi informativi volti a tutelare gli azionisti in caso di operazioni con parti correlate (art. 2391-bis, cod. civ.).

¹⁸ Si riporta il testo dell'art. 2-bis del RE:

“1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativemente:

- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);

- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;

- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento”.

fosse riconducibile alla mera casualità ma, piuttosto, ricollegato ad una scelta della società, o di chi la controlla, di rivolgersi al mercato dei capitali¹⁹; altri di tipo quantitativo relativi i) alla percentuale minima distribuita presso gli azionisti di minoranza e ii) alle caratteristiche dimensionali, legando la qualifica di diffusione alla non “abilitazione” delle società alla redazione del bilancio in forma abbreviata concessa dall’art. 2435-bis del cod. civ..

Nei confronti di tali emittenti diffusi, pertanto, trova applicazione la disciplina prevista del RE e che riguarda:

- la comunicazione alla Consob della sussistenza delle condizioni richieste ai fini della qualificazione di “emittente strumenti finanziari diffusi” (art. 108);
- l’informazione su eventi e circostanze rilevanti (art. 109);
- la trasparenza delle informazioni finanziarie periodiche (art. 110);
- le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri, diritti nonché l’informativa preassembleare sull’attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (art. 111);
- i limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo (art. 144-duodecies e ss.).

Taluni emittenti diffusi, in virtù del fatto che i relativi strumenti finanziari sono negoziati in MTF, risultano peraltro essere soggetti agli obblighi informativi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (“MAR”). Il regolamento, come noto, ha previsto una disciplina specifica per quanto attiene, tra l’altro, alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate (art. 17), assorbendo, *in parte qua*, la disciplina prevista in ambito nazionale con riferimento alla trasparenza delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti.

Nelle more di una più ampia revisione della disciplina in esame²⁰, si sottopongono alla consultazione del mercato talune proposte di modifica delle disposizioni regolamentari che riguardano l’individuazione degli emittenti strumenti finanziari diffusi, la riconduzione entro tale definizione di particolari tipologie di società, nonché l’adempimento degli obblighi informativi ivi previsti.

¹⁹ Solo la volontarietà avrebbe infatti potuto giustificare la sottoposizione dell'emittente a norme civilistiche imperative, essenzialmente volte a tutelare gli investitori di minoranza.

²⁰ La legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2016-2017), ai fini dell'attuazione di MAR nell'ordinamento, all'art. 8, co. 3, lett. a), n. 2, demanda al Governo il compito di “*rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;*”.

1. Acquisto della qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi e aggiornamento dell'elenco

L'acquisto o la perdita dello *status* di emittente diffuso consegue *ope legis*, rispettivamente, alla sussistenza o alla perdita dei requisiti quali-quantitativi di cui all'art. 2-bis del RE. A tal riguardo:

- ai sensi dell'art. 108, comma 1, del RE, *“gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni”*;

- ai sensi dell'art. 108, comma 4, del RE, *“in deroga al comma 1, gli emittenti i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione”*.

Pertanto, la predisposizione dell'elenco da parte della Consob non assume alcuna valenza costitutiva ai fini dell'attribuzione o meno di detta qualifica in capo ad una società, assolvendo piuttosto a una funzione meramente ricognitiva e conoscitiva per il pubblico, fermo restando in capo all'autorità di vigilanza il potere di *enforcement* sul rispetto degli obblighi di comunicazione alla Consob e di trasparenza nei confronti del pubblico previsti dalla relativa disciplina.

Dalla natura meramente dichiarativa dell'accertamento compiuto dalla Consob discende che gli obblighi gravanti sugli emittenti titoli diffusi sorgono o vengono meno nei tempi previsti dai menzionati commi 1 e 4 dell'art. 108 del Regolamento Emittenti e non al momento della pubblicazione dell'elenco aggiornato. L'aggiornamento dell'elenco, infatti, è effettuato tenendo conto delle comunicazioni inviate dagli emittenti strumenti finanziari diffusi, ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del RE, concernenti l'acquisto o la perdita dei requisiti indicati dall'art. 2-bis del RE.

Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene necessario apportare talune modifiche all'art. 108, comma 5, del RE, in tema di pubblicazione dell'elenco degli emittenti diffusi, al fine di armonizzare la disciplina in esame con quanto sopra illustrato a proposito della valenza non costitutiva dell'iscrizione nell'elenco rispetto alla qualifica di emittente diffuso; ciò anche tenuto conto di quanto in precedenza illustrato a proposito dell'elenco delle PMI, nonché del regime previsto per la pubblicazione - da parte della Consob - delle informazioni in materia di assetti proprietari (cfr. art. 121 del RE).

Pertanto, l'elenco sarà aggiornato in via continua con la pubblicazione, sul sito internet della Consob, della notizia dell'acquisto (o della perdita) della qualifica di emittente diffuso pervenuta all'autorità, con beneficio per la tempestiva informazione del pubblico.

2. Qualifica di emittente titoli diffusi per particolari tipologie di società

Nella prassi applicativa sono stati riscontrati taluni profili di incertezza in merito alla qualificazione di emittenti titoli diffusi con riferimento alle:

i) società ammesse a procedure concorsuali e in liquidazione volontaria;

ii) società di piccola dimensione, aventi i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2435-bis c.c. ma non "facoltizzate" alla redazione del bilancio in forma abbreviata per altre motivazioni (connesse ad esempio all'oggetto sociale, in quanto società finanziarie, ovvero al precedente *status* di società quotata);

iii) società per le quali i titoli emessi sono stati (anche solo in parte) oggetto di un'operazione di collocamento con un basso grado di adesione. Per tale ipotesi la proposta regolamentare chiarisce che la qualifica di emittente diffuso, in presenza di un numero rilevante di azionisti, come indicato dall'art. 2-bis, comma 1, lett. a), discende dall'effettuazione di un'operazione di collocamento a prescindere dal relativo esito. Ciò in quanto ai fini della qualifica di emittente azioni diffuse (fermo restando la sussistenza dei requisiti quantitativi previsti dall'art. 2-bis), è rilevante la manifestazione storica della volontà dell'emittente (o del socio di controllo) di rivolgersi al mercato, attraverso un'attività di sollecitazione comunque realizzata²¹.

2.1. Società sottoposte a procedura concorsuale e in liquidazione volontaria

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, in sintesi, la Consob ha finora ritenuto di mantenere ivi incluse le società sottoposte a procedura concorsuale ove, nonostante l'assoggettamento a detta procedura:

a) la stessa procedura fosse orientata al risanamento della società; ovvero

b) nell'ambito della stessa procedura fossero rinvenibili condizioni di operatività che configurassero l'effettivo esercizio dell'attività di impresa.

In tali casi, infatti, è stato ritenuto che l'inclusione nell'area degli emittenti diffusi basata sull'effettivo svolgimento di un'attività di impresa ovvero sull'aspettativa di un ritorno a tale attività fossero motivazioni coerenti con la *ratio* della disciplina in questione, intesa come obiettivo di tutela degli investitori presenti in una società mantenente la capacità di generare ricchezza. In tale caso, tra l'altro, si devono ritenere sussistenti i presupposti perché la Consob mantenga l'esercizio dei poteri di vigilanza informativa di cui agli artt. 114 e 115 del TUF.

Analoghe considerazioni sono state effettuate con riferimento agli emittenti strumenti finanziari diffusi posti in amministrazione straordinaria. Ciò in quanto, l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta legge Prodi), accanto alle procedure concorsuali tradizionali, è una procedura finalizzata al risanamento dell'impresa e, quindi, ad evitare il fallimento, di imprese di rilevante interesse pubblico. Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, infatti, definisce l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza come la procedura concorsuale diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale²². Pertanto gli emittenti che

²¹ Analogamente, nei casi di società i cui titoli siano stati negoziati in passato negli MTF, è irrilevante il fatto che il mercato abbia poi cessato la sua operatività, ai fini della verifica del requisito qualitativo previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del RE.

²² Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-bis si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla "Legge Marzano" (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/2004).

abbiano i requisiti previsti dall'art. 2-bis del RE, sebbene posti in amministrazione straordinaria, devono ritenersi inclusi nella categoria degli emittenti strumenti finanziari diffusi fintanto che duri l'esercizio di impresa.

La proposta regolamentare comporta l'inserimento di una disciplina specifica per gli emittenti diffusi che si trovino a essere in stato di crisi. In particolare, la proposta prevede:

- 1) il mantenimento nella categoria degli emittenti strumenti finanziari diffusi per le società in amministrazione straordinaria fino alla cessazione dell'esercizio dell'impresa, attraverso un decreto del Tribunale, su richiesta del commissario straordinario ovvero d'ufficio. Pertanto, in mancanza di detto decreto, è da ritenere che l'attività di impresa sia ancora in esercizio;
- 2) il mantenimento nella categoria degli emittenti strumenti finanziari diffusi per le società ammesse alle procedure di concordato preventivo in continuità;
- 3) l'esclusione dalla categoria degli emittenti strumenti finanziari diffusi per le società nei confronti delle quali sia dichiarato il fallimento o che siano poste in liquidazione coatta amministrativa.

La proposta regolamentare, che include nella categoria in esame gli emittenti in concordato preventivo in continuità, tiene conto della recente tendenza legislativa volta a rafforzare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore²³. A ciò ha fatto seguito la previsione di strumenti che consentono la prosecuzione dell'attività di impresa nell'ottica di preservare l'integrità del complesso aziendale la cui disgregazione appare, appunto, misura di *extrema ratio*. In questo senso va rammentato che legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevede l'ammissibilità di proposte di concordato preventivo che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 6, comma 1, lett. a).

Nei casi di concordato liquidatorio la società in crisi è destinata a non svolgere più attività di impresa. Nel Questionario è stato inserito un quesito specifico sui casi di società in concordato preventivo in continuità indiretta, che si realizza, di norma, tramite cessione o conferimento degli

Tale disciplina è stata emanata per far fronte al *crack* Parmalat ed è stata ripetutamente modificata, sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA. Il decreto-legge n. 134/2008 (c.d. Alitalia) ha ampliato l'ambito dei destinatari della disciplina del decreto-legge n. 347, consentendone l'applicazione anche alle imprese in stato di insolvenza che intendano ricorrere alle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

²³ L'opzione di fondo che ha orientato l'intervento è quello di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino. Tale intento è espresso in maniera chiara nella Relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012 (c.d. decreto Sviluppo), dalla quale risulta che tra i più gravi disincentivi al tempestivo accesso delle imprese in crisi alle procedure di concordato preventivo ed ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione è stata individuata anche la mancanza di una disciplina specifica che faciliti il concordato con continuità aziendale, soprattutto prevedendo la continuazione dei contratti in corso. Di qui la particolare attenzione prestata dall'ultima riforma della legge fallimentare al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, e l'introduzione di un nuovo istituto, quale il "concordato con continuità aziendale" disciplinato dall'art. 186-bis della Legge Fallimentare.

asset ad una good company e trasferimento dell'esercizio dell'impresa dalla old legal entity in default alla good company prima o dopo la cessione di beni.

Diversamente, nell'ipotesi di fallimento prevale indubbiamente la finalità liquidatoria della procedura, in quanto l'esercizio provvisorio dell'impresa, di cui all'art. 104 L.F., assume carattere meramente eventuale (esso, infatti, può essere disposto dal tribunale o dal giudice delegato *“se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori”* – art. 104, comma 1, L.F.) ed intrinsecamente instabile, posto che *“Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato ogni tre mesi, per essere informato dell'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio”* e *“Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione”* (art. 104, commi 3 e 4, L.F.).

L'assoggettamento delle società a procedure nelle quali l'ordinamento prevede l'intervento di organi di giustizia e la nomina di soggetti con compiti anche di tutela e controllo, e, in particolare, la sussistenza di un flusso di informazioni fornite nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, appare idoneo, di per sé, a soddisfare l'esigenza di tutela degli investitori, contemperando tali esigenze con quella di non gravare di ulteriori oneri realtà aziendali che già si trovano in difficoltà.

Da ultimo, per quanto concerne il regime applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi sottoposti a risoluzione, ai sensi del d.lgs. n. 180/2015 (di recepimento della direttiva 2014/59/UE c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*), si ritiene necessario considerare non più emittenti diffusi le società nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni ai sensi del citato decreto, dalla data di pubblicazione del provvedimento di avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del citato decreto²⁴.

Nel Questionario è stato formulato un quesito con riferimento alle società in liquidazione volontaria e alla loro riconduzione entro la categoria di emittenti diffusi, pur in assenza di proposte regolamentari specifiche. Ciò in quanto, considerato che, da un lato, tali società continuano a esercitare (anche parzialmente) l'attività di impresa e, dall'altro, la reversibilità dello stato di liquidazione, non sembrano sussistere ragioni obiettive per derogare alla disciplina comune applicabile in materia.

²⁴ Di cui si riporta il testo: *“3. Il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.”*

2.2. Società di piccola dimensione, aventi i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2435-bis c.c. alle quali non è attribuita la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata per altre motivazioni (connesse ad esempio all'oggetto sociale finanziario ovvero al precedente status di società quotata)

L'art. 2-bis, comma 1, lett. b), del RE, prevede, tra i requisiti quantitativi necessari per l'acquisto della qualità di emittente strumenti finanziari diffusi, che detti emittenti *“non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, primo comma del codice civile” c.c.*”.

Nella prassi è emerso come l'interpretazione di detto secondo requisito quantitativo non risulti del tutto agevole, essendo prospettabili due interpretazioni. La prima privilegierebbe l'aspetto quantitativo e indurrebbe a ritenere che la norma abbia compiuto un rinvio *tout court* ai limiti indicati dall'art. 2435-bis del codice civile e quindi la società non sarebbe emittente titoli diffusi quando sia carente di due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

La seconda interpretazione, invece, privilegierebbe l'aspetto sostanziale consistente nella giuridica possibilità per la società di redigere un bilancio in forma abbreviata. Conformemente a detta ricostruzione ermeneutica, pertanto, non sarebbe emittente titoli diffusi una società la quale pur avendo una dimensione che astrattamente le consentirebbe di redigere un bilancio in forma abbreviata, non avrebbe in concreto, per altre ragioni ostative, la possibilità di redigere detto bilancio in forma abbreviata.

Al fine di dirimere le incertezze applicative, si ritiene opportuno modificare il RE richiamando direttamente i parametri oggettivi contenuti nel sopra citato art. 2435-bis cod. civ.

3. Modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dal RE

Le modifiche proposte hanno ad oggetto, tra l'altro, le modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dagli art. 108, 109, 110 e 111, del RE, in capo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

In particolare, le proposte prevedono che le comunicazioni circa l'acquisto della qualifica di emittente diffuso siano effettuate alla Consob mediante posta elettronica certificata e utilizzando i modelli contenuti negli allegati 3G e 3G-bis del RE, come modificati (cfr. allegati). Con riguardo all'informativa nei confronti del pubblico, si prevede l'obbligo di pubblicare e mantenere sul proprio sito internet la notizia di avere acquisito lo stato di emittente strumenti finanziari diffusi.

Con riferimento alle informazioni richieste dagli art. 110 e 111 del RE, si prevede l'obbligo di diffondere al pubblico le informazioni ivi richieste ad almeno tre agenzie di stampa, di cui due a

rilevanza nazionale, ferma restando la facoltà degli emittenti di avvalersi di uno SDIR al fine di ampliare il numero di soggetti che possono attingere all'informazione. In ogni caso, le informazioni dovranno essere pubblicate sul sito internet dell'emittente del quale, tenuto anche conto del tempo intercorso dall'adozione della precedente disciplina, è stato eliminato il riferimento ad una sua esistenza facoltativa.

Ciò anche tenuto conto di quanto indicato dalla Consob nella Guida operativa in materia di "Gestione delle informazioni privilegiate", ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dall'art. 17 di MAR da parte emittenti strumenti negoziati in MTF, non essendo essi tenuti ad adottare il meccanismo di diffusione e stoccaggio previsto dalla direttiva 2004/109/CE, c.d. *Transparency* (previsto per i soli emittenti aventi valori mobiliari ammessi a negoziazione su mercati regolamentati). In merito si segnala che le Linee Guida n. 1/2017, in materia di "Gestione delle informazioni privilegiate", coerentemente con quanto affermato dall'ESMA (*Final Report, Draft technical standards on the Market Abuse Regulation*, del 28 settembre 2015, ESMA/2015/1455), fornisce indicazioni in ordine alle modalità con le quali gli emittenti strumenti finanziari negoziati in MTF adempiono agli obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate, ove non dispongano di uno SDIR, suggerendo di trasmettere il comunicato via PEC ad un numero adeguato di *media* (tre, di cui due a rilevanza nazionale).

SEZIONE B) PROPOSTA REGOLAMENTARE

Alla luce di quanto sopra la proposta regolamentare potrebbe essere formulata nei termini che seguono, tenuto conto di ulteriori modifiche di *drafting* per un migliore coordinamento con altri precedenti interventi regolamentari. In allegato al presente documento sono contenuti i nuovi modelli di cui agli allegati 3G e 3G-bis.

(...)

Art. 2-bis

(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)

1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

b) **superino due dei tre limiti indicati** ~~non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'~~ **dall'**articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato **e a prescindere dal relativo esito**, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);

- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;

- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

3-bis. Non si considerano emittenti diffusi:

a) gli emittenti in amministrazione straordinaria, dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;

b) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio [o in continuità indiretta], dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;

c) gli emittenti nei cui confronti è dichiarato il fallimento o posti in liquidazione coatta a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o delle leggi speciali;

d) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, **anche relative a diverse emissioni in corso**, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

(...)

Art. 108

(Individuazione degli emittenti)

1. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

2. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:

- **a)** trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis;

- **b)** comunicano alla Consob il venir meno delle ~~medesime~~ condizioni **previste dall'articolo 2-bis**, fornendone idonea documentazione;

c) pubblicano e mantengono sul proprio sito internet la notizia di avere acquisito lo stato di emittente strumenti finanziari diffusi almeno dalla data in cui si considerano tali ai sensi del comma 1.

2-bis. Le comunicazioni previste dal comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse alla Consob tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate su proprio sito internet.

3. Al fine di effettuare le comunicazioni previste dal comma 2 gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni informazione a loro disposizione.

4. In deroga al comma 1, gli emittenti i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione.

5. La Consob pubblica ~~l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi sul proprio sito internet,~~ **le informazioni pervenute con le comunicazioni previste dal presente articolo.**

(...)

Art. 109

(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione delle informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi si considerano assolti quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso ad almeno ~~tre~~ **due** agenzie di stampa, **di cui due con diffusione nazionale, ovvero** o avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet ~~ove disponibile.~~

2. Gli emittenti indicati dal comma 1 assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità **previste dal presente articolo** ~~indicate nel Capo I;~~

c) la comunicazione al pubblico di informazioni su eventi e circostanze rilevanti e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante.

3. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui, in relazione ai medesimi strumenti finanziari, gli stessi emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.

(...)

Art. 110

(Informazione periodica)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione tramite pubblicazione nel proprio sito internet ~~ovvero avvalendosi di uno SDIR.~~ Dell'avvenuto adempimento degli obblighi è data contestuale notizia mediante un avviso uso con le modalità di cui all'articolo 109, comma 1, ~~lettera b).~~

Art. 111
(Altre informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi forniscono senza indugio al pubblico, **con le modalità indicate dall'articolo 109, comma 1**, ~~tramite il proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR~~, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84-bis, ~~comma 1 e 1-bis~~.
2. Gli emittenti azioni diffuse pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea ~~nel proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR~~ **con le modalità indicate dall'articolo 109, comma 1**.

(...)

Art. 112
(Esenzioni)

1. Sono dispensati dall'adempimento dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo unico e ~~alle~~ SICAV.

Parte III – Questionario

Con riferimento alle disposizioni attuative della definizione di PMI,

Q1) *Si condividono i criteri proposti per il calcolo della capitalizzazione? Qualora siano proposti criteri diversi, si chiede di illustrarne le ragioni e le caratteristiche.*

Q2) *Si condivide la proposta regolamentare nella parte in cui prevede un unico arco temporale (l'esercizio sociale) ma due date di determinazione disgiunte? Si ritiene che possano esservi soluzioni alternative adeguate, in un'ottica di tutela degli investitori e di proporzionalità degli oneri?*

Q3) *Si condivide la proposta regolamentare che consente di considerare come PMI le società in corso di quotazione, in base alla capitalizzazione presunta (oltreché al fatturato rapportato su base annua)?*

Q4) *Si ritiene adeguato, in un'ottica di tutela degli investitori e di proporzionalità degli oneri, il regime informativo previsto nei confronti del pubblico in relazione all'acquisto della qualifica di PMI?*

Q5) *Con riferimento all'informativa da riportare nella relazione sul governo societario, sono sufficienti gli elementi minimi individuati, oppure ne possono essere suggeriti ulteriori?*

Q6) *Si ritiene adeguato prevedere in via regolamentare, in un'ottica di tutela degli investitori e di proporzionalità degli oneri, uno specifico obbligo di comunicazione al pubblico, in aggiunta alla pubblicazione delle predette informazioni nella relazione sul governo societario?*

Con riferimento alla disciplina applicabile agli emittenti diffusi,

Q7) Si ritiene appropriato escludere le società in concordato preventivo in continuità “indiretta” dalla categoria degli emittenti diffusi ?

Q7) Si ritiene che possano esservi ulteriori semplificazioni per gli emittenti in stato di crisi, ammessi a procedura concorsuale, rispetto a quanto proposto con il presente documento?

Q8) Si ritiene appropriato escludere le società poste in liquidazione volontaria dalla categoria degli emittenti diffusi?

ALLEGATO 3G-bis
Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

Alla CONSOB
Via G. B. Martini, 3
00198 ROMA
PEC: consob@pec.consob.it

COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI AZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

1	Denominazione sociale: Sede: Telefono: PEC: Sito Internet: Referente: Qualifica: Telefono: Mail: Capitale sociale: N° azioni: Valore nominale unitario: Azionista di controllo: Patti parasociali:
---	---

Le variazioni delle informazioni contenute nella tabella 1 dovranno essere tempestivamente comunicate alla Consob

2	Categoria azioni	Numero azionisti	Partecipazione detenuta dagli azionisti non di controllo	Limiti art. 2435-bis, comma 1, codice civile			Casistica prevista dall'art. 2-bis, comma 2, del RE
				Totale attivo	Ricavi	Numero dipendenti	

ALLEGATO 3G

Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

Alla CONSOB
Via G. B. Martini, 3
00198 ROMA
PEC: consob@pec.consob.it

COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI OBBLIGAZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

1	Denominazione sociale: Sede: Telefono: PEC: Sito Internet: Referente: Qualifica: Telefono: Mail: Capitale sociale: N° azioni: Valore nominale unitario:
---	--

Le variazioni delle informazioni contenute nella tabella 1 dovranno essere tempestivamente comunicate alla Consob

2	Patrimonio netto (risultante dall'ultimo bilancio approvato):		
	Prestiti Obbligazionari Emessi		
	Denominazione emissione	Ammontare nominale	Numero di obbligazionisti risultanti dopo il collocamento